

Roma  
26 maggio 2023  
Prot. UCR/000729

ai Presidenti  
agli Amministratori delegati  
ai Direttori generali

degli Associati

Loro Sedi

**Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con Delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.**

Si fa riferimento alla Lettera Circolare ABI del 10 maggio 2023, Prot. UCR/000600 (cfr. allegato), con la quale è stata data comunicazione dell'adozione di una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui - ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) dell'8 maggio 2023, n. 992 - correlata alla durata dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023 - per 12 mesi dalla data di deliberazione, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.

Al riguardo si comunica che con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 24 maggio 2023, n. 997 - pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile <https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-997-del-24-maggio-2023/> e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – sono stati previsti “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini*” anche a seguito della **Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023** – citata nella premessa della sopraindicata OCDPC n. 997 e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - con la quale “*gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con Delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al*

*territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023”.*

Nel far riserva di inviare eventuali ulteriori comunicazioni al riguardo, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Gianfranco Torriero**  
*Vice Direttore Generale Vicario*



Roma  
10 maggio 2023  
Prot. UCR/000600

ai Presidenti  
agli Amministratori delegati  
ai Direttori generali

degli Associati

Loro Sedi

**Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.**

Con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) dell'8 maggio 2023, n. 992 - pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile <https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-992-dell8-maggio-2023/> e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 - in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.

In particolare, l'Art. 11 (“Sospensione dei mutui”) dell'Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto in filiale e pubblicato sul proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine - non inferiore a 30 giorni - per l'esercizio della facoltà di sospensione.

In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, sono sospese fino al 4 maggio 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Gianfranco Torriero**  
*Vice Direttore Generale Vicario*